



COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CAGLIARI
Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

ORDINANZA N. 10/1988

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Arbatax:

VISTA: la Circolare Serie II n.98 in data 20.6.1967 del Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo;

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare l'attività del Trasporto Passeggeri su motobarche nelle acque del Circondario Marittimo di Arbatax;

VISTI: gli artt. 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione:

ORDINA

con decorrenza immediata:

ART. 1 - Le unità abilitate al Trasporto Passeggeri dovranno custodire a bordo tutti i Certificati previsti dalla vigente normativa in regolare corso di validità e mantenere a bordo tutte le dotazioni di sicurezza elencate negli stessi, di tipo approvato e perfettamente funzionanti secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

ART. 2 - L'equipaggio di tali unità dovrà essere composto proporzionalmente alle dimensioni delle stesse ed al numero massimo di persone trasportabili, secondo quanto indicato nella Tabella di Armamento di cui ogni singola imbarcazione dovrà essere dotata.

ART.3 - L'unità di cui trattasi non potrà comunque trasportare un numero di persone superiore a quello ottenuto sommando i componenti dell'equipaggio al numero massimo di passeggeri trasportabili; tale numero dovrà essere desunto dalle prescritte certificazioni rilasciate dal R.I.Na. e dalla competente Autorità Marittima.

ART.4 - A poppa dell'unità autorizzata allo svolgimento del servizio di Trasporto Passeggeri dovrà essere sistemata, in modo che risulti ben visibile, una tabella a caratteri indelebili recante la dicitura relativa al numero massimo di passeggeri trasportabili.

ART.5 - Tutti i passeggeri dovranno prendere posto in appositi sedili ben infissi alla struttura dell'imbarcazione.

ART.6 - Prima dell'inizio di ogni viaggio il Comando di bordo dovrà curare affinché i passeggeri siano istruiti sull'uso e sull'ubicazione delle cinture di salvataggio e degli altri mezzi di emergenza di cui la nave è dotata (Atolli, Salvagenti anulari, etc.).

L'unità in ogni caso dovrà essere munita di sufficienti tabelle, esposte in modo ben visibile, nei diversi punti dell'unità frequentata dai passeggeri, riportanti in modo schematico e chiaro l'ubicazione e l'uso delle cinture di salvataggio e degli altri mezzi collettivi di salvataggio di cui è dotata l'unità.

- ART. 7 - Le dotazioni di salvataggio dovranno essere ubicate in modo tale da essere prontamente e facilmente utilizzabili dai passeggeri e dallo equipaggio.
- ART. 8 - All'imbarco e allo sbarco dei passeggeri l'unità dovrà essere saldamente ormeggiata al fine di consentire lo svolgimento di tali operazioni in condizioni di massima sicurezza. Per tale scopo il Comando di bordo dovrà, altresì, curare che l'attracco sia effettuato in modo tale da evitare qualsiasi sbandamento dell'unità.
- ART. 9 - Le unità autorizzate al Trasporto di Passeggeri devono navigare a distanza idonea allo scopo di non costituire pericolo per i bagnanti. Tale distanza non potrà essere comunque inferiore ai 500 metri dalla costa. L'atterraggio e la partenza delle unità dovrà essere effettuata esclusivamente entro appositi corridoi regolarmente ed opportunamente segnalati ed ubicati in zone preventivamente individuate d' intesa con l'Amministrazione Marittima che li dovrà formalmente autorizzare.
- ART. 10 - È fatto assoluto divieto ai Comandanti delle unità di effettuare manovre che possano costituire pericolo per la sicurezza della navigazione e di intralcio all'attività marittima.
- ART. 11 - Durante gli approdi e la navigazione, l'equipaggio dovrà vigilare affinché i passeggeri occupino gli spazi loro assegnati curando che gli stessi non effettuino spostamenti o azioni che possano creare pericolo per i passeggeri stessi e per l'equipaggio.
- ART. 12 - Qualora l'unità effettui viaggi per spiagge isolate dove i passeggeri possono restare per tutta la giornata o parte di essa, l'unità non potrà allontanarsi dalla località raggiunta in modo da garantire in ogni momento la sicurezza dei passeggeri.
- ART. 13 - L'Amministrazione Marittima si intende completamente manlevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'inosservanza della presente Ordinanza.
- ART. 14 - I contravventori alla presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'Art.1174 del Codice della Navigazione.
- ART. 15 - È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.-

Arbatax, li 30.04.1988

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
(Domenico DE MICHELE)

*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993*